

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

12/11/2025

Oggetto: PARERE su iscrizione anagrafica per convivenza ai sensi della L. 76/2016 tra cittadino UE e cittadino di Paese terzo privo di permesso di soggiorno.

Con la legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) è stato introdotto il nuovo istituto giuridico della convivenza di fatto al fine di regolamentare i rapporti tra i conviventi. Come specificato dalle disposizioni che regolano tale istituto, a seguito della sottoscrizione del contratto di convivenza e della dovuta autentica, **il contratto è trasmesso al Comune di residenza per l'iscrizione in anagrafe** (art. 1, comma 52).

Nell'applicazione in concreto di queste disposizioni si è posta la questione, su cui si sono già pronunciati diversi tribunali nazionali, relativa all'obbligo dell'Ufficio anagrafe di provvedere alle dovute iscrizioni anche nel caso in cui uno dei conviventi sia cittadino extra-europeo privo di regolare titolo di soggiorno in Italia.

Dunque, la questione giuridica riguarda il se la regolarità del soggiorno si atteggi come *condicio sine qua non* ai fini della registrazione del contratto di convivenza.

La giurisprudenza ha chiarito che **la regolarità del soggiorno** del cittadino extra-Ue **non è richiesta come requisito** ai fini della registrazione del contratto di convivenza con il conseguente **obbligo** da parte del dell'Ufficio anagrafe del Comune di provvedere all'iscrizione del cittadino straniero nei registri anagrafici, ancorché privo di permesso di soggiorno.

1. L'istituto della convivenza di fatto e il valore dichiarativo delle risultanze anagrafiche.

L'articolo unico 1, della legge 76/06, stabilisce che ai fini della convivenza di fatto debbano intendersi per conviventi "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale", che però non siano "vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (*comma 36*). Fermi restando tali presupposti "per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223



(regolamento anagrafico)” (comma 37).

Ai sensi del successivo comma 52, la legge chiarisce che “ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe”.

Aderendo ad una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata di tipo sostanziale il requisito dell'iscrizione anagrafica viene qualificato dalla giurisprudenza come un elemento di mero accertamento, di carattere presuntivo, della **stabile convivenza che è l'unico elemento** richiesto per la convivenza di fatto.

In ragione di ciò essendo la stabile convivenza un elemento fattuale, e l'iscrizione anagrafica un atto meramente ricognitivo che consente l'opponibilità della situazione a terzi, la coppia di fatto gode della tutela riconosciuta alla *vita familiare* (articolo 8 CEDU), dovendosi ritenere dunque illegittima la condotta del Comune che rigetta la richiesta di iscrizione per la ragione della irregolarità di soggiorno di uno dei due conviventi sul territorio italiano.

Non solo, la più recente giurisprudenza ha chiarito che “la richiesta di registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici da parte del Comune esprime **un'attività vincolata** in forza della quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti *ex lege* per l'iscrizione, e che quindi l'ufficiale dei registri anagrafici della popolazione residente sia tenuto a trascrivere il contratto a prescindere dalla validità, riservando il problema dell'accertamento della nullità/non veridicità delle dichiarazioni alla fase successiva e conseguente quale eventualmente quella del rilascio del permesso di soggiorno” (Tribunale di Monza, Sentenza n. 4206/2024).

2. L'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata della legge 76/16 per la tutela dell'unità familiare.

Con la Direttiva 38/2004/CE, sul *diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri*, e il relativo decreto legislativo di attuazione n. 30/2007, si prevedono specifiche tutele a garanzia del diritto all'unità familiare dei cittadini dell'Unione e dei loro partner che siano cittadini di Paesi terzi.

In particolare, con riguardo alla normativa qui d'interesse, si ricorda che:

- L'articolo 3, comma 2, d. lgs 30/2007 (attuazione della direttiva 38/2004/Ce) stabilisce

L'altro diritto ODV -

c/o Centro Interuniversitario ADIR
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità

Centro Consulenza Extragiudiziale

C.F. 94093950486

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato

Sezione Provincia di Firenze

Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del

Registro regionale delle persone giuridiche private

che “senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno (...) del b) partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”;

- Che la Commissione europea con comunicazione COM 2009 (313) al fine di garantire una più corretta applicazione della direttiva 38/2004/CE stabilisce che “il partner con cui un cittadino dell’Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo” (punto 2.2.1);
- Che l’art. 9, d. lgs. 30/2007, stabilisce che “ai fini dell’iscrizione anagrafica (...) i familiari del cittadino dell’Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare (...) documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione;
- Che la Corte di cassazione (Cass. Civ. sez. 1 17.2.2020 n. 3876) ha interpretato tale espressione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25.7.2008 (caso *Metock*) che a sua volta, facendo applicazione dell’art. 8 CEDU, ha sottolineato come essa non contenendo la legge 30/2007 alcuna definizione di “documentazione ufficiale” non può ritenersi limitata alle sole fattispecie elencate nella legge 30/2007 e che la stabile convivenza, dunque, possa essere accertata con ogni mezzo idoneo;
- Che la Corte di giustizia dell’Ue nella decisione C-30/11, interrogata sull’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2004/38/CE ha affermato che “in ogni caso lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine “agevola” (...) che non privino tale disposizione del suo effetto utile”;
- Che la richiesta di regolarità del soggiorno ai fini della registrazione del contratto e della registrazione anagrafica come convivente, di fatto **annullerebbe l’effetto utile** della disposizione relegando il soggetto in una situazione di impossibile regolarizzazione stante il rifiuto da una parte del Comune di registrare il contratto, dall’altra della Questura di provvedere sulla richiesta di soggiorno in assenza di questa stessa registrazione;
- Che la tutela della vita privata e familiare trova specifica tutela anche negli obblighi convenzionali vincolanti per l’Italia (articolo 8 CEDU).

L'altro diritto ODV -

c/o Centro Interuniversitario ADIR
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**

Centro Consulenza Extragiudiziale

C.F. 94093950486

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato

Sezione Provincia di Firenze

Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Alla luce di questo quadro normativo e a garanzia del diritto alla vita familiare dei cittadini dell'Unione e dei loro partner **la giurisprudenza si è consolidata** nell'affermare che ai fini dell'iscrizione anagrafica prevista all'art. 1, comma 52, d. lgs. 76/2016 **non è richiesto quale presupposto per il cittadino straniero, convivente di fatto con un cittadino dell'Unione, il possesso del permesso di soggiorno** ma la sola documentazione attestata l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino UE quale il contratto di convivenza (V. *ex multis*: Tribunale di Milano, Sez. I Civ., sentenza n. 4206/2024; Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, ordinanza del 17 aprile 2024; Tribunale di Firenze, Sezione protezione internazionale civile, ordinanza del 3 luglio 2023; Tribunale di Torre Annunziata, Sez. I Civ., ordinanza 11 novembre 2022; Tribunale di Torre Annunziata, Sez. I Civ., ordinanza 9 novembre 2022; Tribunale di Napoli, Sez. XIII Civ., ordinanza 27 giugno 2022; Tribunale di Foggia, Sez. I Civ., ordinanza 30 novembre 2022).